REPUBBLICA ITALIANA **218/2026**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Roberto Rizzi	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere
Giovanni Comite	Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità, iscritto al n. **61829** del ruolo generale, sull'appello proposto dalla **Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio**,

contro

SANTANIELLO Angela, nata a Roma il 7.4.1967 (c.f.: SNTNGL67D47H501S), rappresentata e difesa dall'avv. Donatella Cerè (c.f.: CREDTL61H41H501M) unitamente alla quale è elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale *donatellacere@ordineavvocatiroma.org*;

nonché contro

INCHES Marina, nata a Roma il 17.4.1971 (c.f.: NCHMRN71D57H501J), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Riccardi (c.f.: RCCRFL67L11F839B), unitamente al quale è

elettivamente domiciliata presso gli indirizzi digitali *luigicerchione@pec.it* e *raffaelericcardi@recapitopec.it*;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 605/2023, resa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in data 26.9.2023.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 18.9.2026, il relatore, il P.M., nella persona del V.P.G. Giulio Stolfi, l'avv. Omar Castagnacci, su delega, per l'appellata Santaniello e l'avv. Maria Giuseppina Guerriero, su delega, per l'appellata Inches

Svolgimento del processo

La vicenda trae origine dal pagamento, da parte del Comune di Anzio, della somma di euro 106.590,39 a titolo di interessi moratori maturati in relazione al tardivo pagamento dei corrispettivi dovuti per il servizio di refezione e ristorazione scolastica affidato alla società All Foods S.r.l., i cui crediti erano stati successivamente ceduti a Banca Sistema S.p.A.

La Procura regionale conveniva in giudizio la dott.ssa Angela Santaniello, dirigente dell'Area "Servizi alla persona" del Comune di Anzio, e l'avv. Marina Inches, Segretario generale dell'Ente, chiedendone la condanna al risarcimento del predetto danno secondo una diversa percentuale di imputazione.

In particolare, la responsabilità della dott.ssa Santaniello veniva individuata nella misura dell'80%, per euro 85.272,82, mentre quella dell'avv. Inches veniva quantificata, in ragione del periodo di

permanenza nell'incarico, in euro 14.916,27.

Secondo la prospettazione attorea, la dott.ssa Santaniello, una volta reintegrata nell'incarico di dirigente dell'Area "Servizi alla persona" nel febbraio 2017, avrebbe ingiustificatamente protratto le verifiche relative alle prestazioni rese dalla società affidataria, impedendo la tempestiva liquidazione delle fatture e determinando, per effetto del d.lgs. n. 231 del 2002, la maturazione degli interessi moratori poi sopportati dall'amministrazione comunale.

La Procura evidenziava, in particolare, che la dirigente aveva disposto "capillari verifiche di conformità" tra i pasti fatturati e gli utenti del servizio senza concluderle entro tempi compatibili con la disciplina dei pagamenti e senza formalizzare contestazioni di entità tale da giustificare il blocco integrale delle somme richieste.

Quanto alla Inches, la responsabilità veniva ravvisata nella sua mancata attivazione, nella qualità di Segretario generale, a fronte dei ritardi nei pagamenti, dei ripetuti solleciti provenienti dall'Area finanziaria e dalla banca cessionaria e della conseguente progressiva maturazione degli interessi.

Con l'impugnata sentenza la Sezione territoriale rigettava la domanda. Il primo giudice, facendo applicazione del criterio della c.d. "ragione più liquida", riteneva assorbente l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa grave.

Quanto alla dott.ssa Santaniello, la Sezione rilevava che la dirigente aveva adottato, fin dall'assunzione dell'incarico, una pluralità di atti diretti a ottenere chiarimenti dalla società affidataria, a

fronte di criticità e disfunzioni riscontrate nella gestione del servizio.

Dalla documentazione emergevano, secondo il giudice territoriale, oggettive difficoltà nel procedere tempestivamente alla liquidazione, connesse al mancato o tardivo riscontro dell'affidataria alle richieste relative al numero dei pasti somministrati, ai report mensili degli utenti e agli altri elementi necessari alla verifica della regolarità della prestazione.

La Sezione riteneva, pertanto, che la condotta della Santaniello fosse stata finalizzata all'effettuazione dei necessari controlli sull'operato dell'impresa e alla verifica dei presupposti per una corretta liquidazione.

In una prospettiva *ex ante*, osservava inoltre che l'opposta soluzione, consistente nel pagamento delle somme prima del completamento delle verifiche, avrebbe potuto esporre l'Ente al rischio di un diverso danno erariale, conseguente alla corresponsione di importi superiori al valore dei servizi effettivamente prestati.

La posizione della Inches veniva conseguentemente ritenuta priva di rilievo causale e soggettivo, essendo esclusa a monte una situazione di illegittima inerzia della dirigente sulla quale il Segretario generale avrebbe dovuto intervenire.

La Procura regionale ha impugnato la pronuncia chiedendone la riforma e la condanna delle prevenute al pagamento delle somme domandate in prime cure.

Il gravame è articolato, per quanto rileva, essenzialmente su due ordini di censure.

Con il primo motivo la Procura deduce la violazione dell'art. 1460 c.c. e l'erronea valutazione della condotta della Santaniello. Secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe attribuito rilievo dirimente al semplice fatto che la dirigente avesse disposto verifiche sull'operato dell'appaltatore, senza considerare che dette verifiche erano state protratte per un periodo ingiustificatamente lungo, non avevano condotto alla formulazione di contestazioni proporzionate all'entità delle somme trattenute e non erano state accompagnate dal pagamento della parte dei corrispettivi estranea a possibili contestazioni.

In particolare, secondo la Procura, la colpa grave non sarebbe consistita nell'aver disposto i controlli, quanto nell'averli effettuati senza fissare preventivamente un termine, prolungandoli *sine die* e senza corrispondere, in via cautelativa e salvo conguaglio, almeno una parte delle somme — indicativamente il 50 per cento — dovute per le prestazioni già rese.

La Procura valorizza, altresì, la modesta entità delle decurtazioni concretamente conseguite all'esito delle verifiche. Secondo la relazione della stessa dirigente, a fronte di euro 630.482,42 richiesti sarebbero stati riconosciuti euro 627.269,06, con una differenza di euro 3.213,36, mentre il Comune aveva sopportato interessi moratori per euro 106.590,39.

Con ulteriore motivo la Procura censura l'omessa valorizzazione della nota prot. n. 37569 del 10.7.2019 e della determina n. 91 del 9.8.2019, alle quali attribuisce natura sostanzialmente

confessoria. Secondo l'appellante, tali atti dimostrerebbero la consapevolezza della dirigente circa la maturazione degli interessi e il carattere ingiustificato dei precedenti ritardi.

Il requirente contesta, inoltre, la qualificazione come transazione dell'accordo con Banca Sistema, sostenendo che si sarebbe trattato di una mera riduzione unilaterale della pretesa creditoria da euro 152.271,99 a euro 106.590,39, utilizzata per evitare il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio.

Quanto alla Inches, l'appellante censura l'esclusione quasi automatica della responsabilità conseguente all'assoluzione della Santaniello e insiste sulla conoscenza, da parte del Segretario generale, del progressivo aggravarsi dell'esposizione per interessi e sull'omessa adozione degli interventi reputati necessari.

La dott.ssa Santaniello si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza. La difesa ha, anzitutto, richiamato la sopravvenuta legge n. 1/2026, che ha modificato la nozione di colpa grave nella responsabilità amministrativa, sostenendo che la condotta della dirigente non sarebbe riconducibile ad alcuna delle nuove fattispecie legislativamente tipizzate; nel merito, ha analiticamente ricostruito l'attività posta in essere dalla Santaniello dopo il rientro in servizio, richiamando numerose note inviate nell'occasione, a testimonianza della continua attività di controllo finalizzata a impedire pagamenti non dovuti.

Quanto alla determina n. 91/2019, l'appellata nega che essa

abbia natura confessoria e osserva che l'accordo con la banca determinò la riduzione degli interessi da euro 152.271,99 a euro 106.590,39, con un risparmio di euro 45.681,60, senza contenere alcun riconoscimento della personale responsabilità della dirigente.

La difesa invoca, infine, il principio dell'onere della prova, evidenziando come incomba sulla Procura dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, compreso quello soggettivo, e chiede, in via subordinata, l'esercizio del potere riduttivo, tenendo conto del concorso di altri soggetti e dei vantaggi conseguiti dall'Amministrazione.

Anche la dott.ssa Inches si è costituita chiedendo, in via pregiudiziale, la declaratoria d'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, ai sensi dell'art. 190 c.g.c., assumendo che la Procura regionale si sarebbe limitata a riproporre gli addebiti formulati in primo grado senza sottoporre a puntuale critica la *ratio decidendi* della sentenza impugnata. Ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità del gravame, anche per difetto di interesse all'appello, discendente dal mancato adeguamento dell'impugnazione alla disciplina sopravvenuta introdotta dalla legge n. 1/2026.

Nel merito, in via preliminare, l'appellata ha eccepito la prescrizione quinquennale dell'azione; ha, poi, dedotto l'insussistenza del nesso causale, avendo cessato le funzioni presso il Comune di Anzio il 15.8.2018, anteriormente alla determinazione con la quale, il 9.8. 2019, furono liquidati gli interessi moratori. Ha contestato, altresì, di essere stata titolare di un potere di avocazione o sostituzione nei

confronti della dirigente competente, evidenziando che il segretario comunale, nel quadro normativo allora vigente, esercitava soltanto funzioni di sovrintendenza e coordinamento.

Ha, comunque, affermato di avere ripetutamente sollecitato la definizione del procedimento con le note del 23 febbraio, 11 aprile e 23 maggio 2018.

Quanto all'omessa denuncia del danno erariale, ha sostenuto che, durante il periodo di servizio, non fosse configurabile alcun pregiudizio certo, concreto e attuale, poiché i crediti vantati dalla società affidataria risultavano contestati e la relativa documentazione, anche sotto il profilo della regolarità contributiva, non consentiva di procedere al pagamento. La successiva transazione con la società e il pagamento degli interessi alla cessionaria sarebbero stati disposti dopo la cessazione dell'incarico e per effetto di autonome determinazioni assunte da altri funzionari.

Ha, infine, escluso la sussistenza del dolo o della colpa grave, rilevando di avere tenuto una condotta attiva e prudenziale, volta a tutelare l'Amministrazione e ad assicurare il rispetto degli obblighi contributivi e contabili. Ha, pertanto, concluso per la conferma della sentenza assolutoria e il rigetto dell'appello; in subordine, per l'applicazione del limite del 30 per cento previsto dalla legge n. 1/2026, con vittoria delle spese del doppio grado e attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.

All'udienza di trattazione della causa, le parti hanno sunteggiato le argomentazioni contenute nei propri scritti difensivi,

insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

Motivi della decisione

Le eccezioni di rito pregiudiziali sollevate dall'appellata Inches, peraltro manifestamente infondate, risultano assorbite dalla conferma della sentenza di primo grado, alla stregua delle seguenti considerazioni.

La questione centrale devoluta alla cognizione del Collegio concerne la configurabilità, in capo alla dott.ssa Santaniello, dell'elemento soggettivo necessario per imputarle il danno derivato dalla corresponsione degli interessi moratori e, in via consequenziale, la responsabilità dell'avv. Inches per non avere impedito la prosecuzione del ritardo.

La valutazione deve, peraltro, essere compiuta alla luce della normativa sopravvenuta nel corso del presente giudizio.

Invero, com'è ormai ampiamente noto, la legge n. 1/2026 ha modificato l'art. 1 della legge n. 20/1994, introducendo una definizione normativa della colpa grave: la disposizione vigente stabilisce che costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza sia incontrovertibilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulti incontrovertibilmente dagli atti. Per stabilire quando ricorra una violazione manifesta deve tenersi conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza.

La cennata riforma è entrata in vigore il 22.1.2026 e la sua disciplina trova applicazione anche ai giudizi pendenti, nei termini stabiliti dalla relativa disposizione transitoria e costituisce, pertanto, il parametro normativo cui il Collegio deve conformare la presente decisione.

Precisato quanto sopra, è a dirsi come la modifica in questione assuma specifica rilevanza nella controversia in esame. Alla stregua delle nuove coordinate normative, non è, infatti, *a fortiori* vieppiù sufficiente accertare che il comportamento concretamente tenuto non abbia rappresentato la modalità organizzativamente migliore o economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione, né la colpa grave può essere ricavata automaticamente dalla rilevanza economica delle conseguenze pregiudizievoli verificatesi.

Occorre, invece, verificare se la condotta sia riconducibile a una delle fattispecie indicate dalla disposizione e, per quanto qui interessa, se sia configurabile una violazione manifesta di una norma di diritto applicabile, sufficientemente chiara e precisa, caratterizzata da gravità e inescusabilità.

Si impone, pertanto, una netta distinzione tra la possibile non ottimalità o inefficienza dell'azione amministrativa e la colpa grave necessaria per l'insorgenza della responsabilità erariale.

Al riguardo, si osserva che il primo motivo di appello muove da una premessa solo parzialmente condivisibile: è, invero, certamente corretto affermare che l'esigenza di effettuare controlli sulla prestazione non consente alla pubblica amministrazione di differire

sine die il pagamento dei corrispettivi dovuti. Non è, però, parimenti condivisibile l'assunto secondo cui la mera scadenza dei termini di pagamento impedisca all'amministrazione di completare le verifiche necessarie sull'esatto adempimento della prestazione.

La disciplina delle transazioni commerciali contempla espressamente l'eventualità di procedure di accettazione o verifica dirette ad accertare la conformità dei beni o dei servizi al contratto; ciò conferma che tempestività del pagamento e controllo dell'esatto adempimento costituiscono esigenze che l'amministrazione è tenuta a coordinare e non principi reciprocamente incompatibili.

Nel procedimento di liquidazione di una spesa derivante da un contratto di servizi, l'amministrazione non può essere tenuta a corrispondere somme delle quali non abbia previamente verificato la debenza sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Sotto tale profilo, il nucleo centrale della motivazione del primo giudice merita conferma.

Dagli atti emerge, infatti, che la dott.ssa Santaniello, dopo il proprio rientro in servizio, non rimase semplicemente inerte, ma avviò un'articolata attività diretta a verificare la corrispondenza tra quanto fatturato e quanto effettivamente dovuto.

La documentazione richiamata dalla difesa evidenzia richieste concernenti il numero dei pasti, i dati sulle presenze, i report mensili, la tariffazione, le polizze e altri profili della gestione contrattuale. Ne deriva che il controllo non può essere qualificato, nella sua origine, come attività meramente pretestuosa volta a differire il pagamento.

E' bene chiarire che la conclusione che precede non significa che

le modalità concretamente seguite siano immuni da criticità.

La Procura ha correttamente evidenziato elementi che attestano una durata considerevole dell'istruttoria e una difficoltà dell'organizzazione comunale nel coordinare l'attività di verifica con l'esigenza di evitare il crescente onere degli interessi. Particolare rilievo assumono i solleciti provenienti dall'Area economico-finanziaria e dalla banca cessionaria, nonché la nota con cui veniva segnalata l'esigenza di contemperare l'entità delle contestazioni con il costo derivante dal ritardo.

È, altresì, significativo che le verifiche abbiano determinato, per una parte delle somme, una riduzione quantitativamente modesta rispetto all'entità degli interessi successivamente maturati. Tali elementi consentono di affermare che la gestione amministrativa non fu, sotto ogni aspetto, efficiente.

I medesimi dati circostanziali non consentono, però, di inferire automaticamente la colpa grave. Il ragionamento proposto dall'appellante tende in parte a ricostruire l'elemento soggettivo sulla base del risultato finale dell'attività istruttoria: poiché il vantaggio economico ottenuto attraverso alcuni controlli fu sensibilmente inferiore al costo degli interessi, la prosecuzione dei controlli sarebbe stata necessariamente gravemente colposa.

La conclusione non può essere condivisa.

La valutazione della colpa grave deve essere compiuta *ex ante*, avendo riguardo alle conoscenze e alle condizioni esistenti nel momento in cui il funzionario era chiamato ad agire. La circostanza

che, al termine degli accertamenti, le decurtazioni risultassero modeste non prova che tale risultato fosse già evidente quando le verifiche furono avviate.

Invero, al momento dell'attivazione dell'istruttoria le questioni riguardavano una pluralità di elementi della prestazione e della documentazione contrattuale, sicché non era irragionevole procedere al loro accertamento prima della liquidazione.

Non è decisiva neppure la censura relativa alla mancata corresponsione di un acconto. Secondo la Procura la Santaniello avrebbe dovuto liquidare almeno la parte dei crediti non interessata dalle contestazioni e avrebbe potuto, a titolo cautelativo e salvo conguaglio, pagare indicativamente il 50 per cento delle somme.

La soluzione prospettata costituisce certamente una delle possibili modalità attraverso le quali l'Amministrazione avrebbe potuto tentare di ridurre l'esposizione per interessi. Non viene, tuttavia, individuata una specifica disposizione che, nelle concrete condizioni della vicenda, imponesse alla dirigente il pagamento di una percentuale predeterminata delle somme richieste prima della conclusione degli accertamenti necessari per stabilire quale parte del credito fosse effettivamente certa, liquida ed esigibile.

Il parametro del 50 per cento, in particolare, rappresenta una soluzione elaborata *ex post* e non una regola normativa di condotta. Assumere tale soluzione come criterio per l'affermazione della colpa grave significherebbe trasformare il giudizio di responsabilità in un sindacato sulla scelta gestionale che, a posteriori, sarebbe apparsa

maggiormente conveniente.

Il vigente art. 1 della legge n. 20 del 1994 richiede, invece, l'individuazione di una violazione manifesta di una norma applicabile e non la mera dimostrazione dell'esistenza di una possibile modalità alternativa di azione.

Analoghe considerazioni valgono per il richiamo all'art. 1460 c.c. L'appellante sostiene che il rifiuto integrale della prestazione dovuta dal Comune sarebbe stato giustificabile soltanto in presenza di un effettivo e proporzionato inadempimento dell'impresa.

L'argomento coglie correttamente il limite entro il quale può operare l'eccezione di inadempimento, ma non considera adeguatamente la distinzione tra tale istituto e la fase precedente di verifica della prestazione.

L'art. 1460 c.c. disciplina il rifiuto di adempiere opposto in presenza di un inadempimento della controparte *già* individuato. Nel caso in esame, una parte rilevante dell'attività amministrativa era invece diretta proprio a stabilire *se*, e in quale misura, le prestazioni fatturate corrispondessero a quelle effettivamente eseguite.

Non era, pertanto, necessario che, prima ancora di compiere tale accertamento, esistesse già una definitiva contestazione dell'inadempimento.

Pur condividendosi l'affermazione della Procura secondo cui la fase di verifica non può tradursi in una "terra di nessuno" priva di limiti temporali, la questione decisiva diviene, allora, individuare *quando* l'istruttoria abbia cessato di costituire una giustificazione

ragionevole del mancato pagamento.

Ed è proprio sotto tale profilo che il gravame non raggiunge il livello probatorio necessario.

Non viene, infatti, individuato con sufficiente precisione un momento nel quale: a) fossero ormai disponibili tutti gli elementi necessari alla liquidazione; b) fosse certa e determinata una parte del credito non più suscettibile di contestazione; c) la dirigente avesse piena consapevolezza di tali circostanze e nonostante ciò, avesse deliberatamente e senza ragione mantenuto sospeso il pagamento; d) gli interessi oggetto della domanda fossero causalmente riferibili proprio a tale ulteriore intervallo temporale.

La dimostrazione di questa sequenza sarebbe stata particolarmente rilevante alla luce della nuova nozione di colpa grave. Essa non può essere sostituita dal mero rilievo della durata complessiva del procedimento.

Al riguardo, la Procura valorizza i ripetuti solleciti rivolti alla dirigente e la consapevolezza della progressiva maturazione degli interessi. Il dato è indubbio e non deve essere minimizzato.

Invero, la conoscenza dell'esistenza di un costo finanziario connesso al ritardo imponeva senz'altro alla struttura amministrativa particolare tempestività, ma la conoscenza della maturazione degli interessi non equivale, da sola, alla consapevolezza dell'immediata liquidabilità del credito.

La difesa ha, infatti, documentato che, ancora nel dicembre 2017, venivano richiesti alla società i dati sulle presenze e sui pasti

erogati e che alla banca cessionaria veniva comunicata l'impossibilità di procedere alla liquidazione in assenza di tali elementi. L'elemento soggettivo rilevante avrebbe, allora, richiesto la prova non solo della consapevolezza del rischio di interessi, ma anche della consapevolezza che non residuasse ormai alcuna ragione giuridicamente apprezzabile per mantenere la sospensione.

Tale prova non emerge con sufficiente certezza.

È infondato, inoltre, anche il secondo nucleo di censure. La determina n. 91/2019 documenta indubbiamente l'esistenza degli interessi moratori e la loro liquidazione, ma ciò non costituisce, per ciò solo, confessione della personale responsabilità della dirigente.

Va, inoltre, considerato che la definizione negoziale determinò la riduzione della richiesta da euro 152.271,99 a euro 106.590,39. Anche sotto tale profilo, dunque, non può essere attribuito all'atto il significato probatorio prospettato dall'appellante.

La Procura sostiene, inoltre, che l'accordo con Banca Sistema non avrebbe avuto natura transattiva, poiché l'unica concessione sarebbe consistita nello sconto praticato dal creditore, mentre l'amministrazione non avrebbe effettuato alcuna effettiva controconcessione. La difesa oppone che la reciprocità era costituita, da un lato, dalla riduzione del credito e, dall'altro, dalla rinuncia del Comune a proseguire nella contestazione della debenza degli interessi.

La questione non è, tuttavia, decisiva nel presente giudizio.

Il danno dedotto dalla Procura non deriva, infatti, dall'illegittima adozione della transazione, ma dalla precedente

maturazione degli interessi moratori. Anche ipotizzando che l'amministrazione avesse erroneamente qualificato (scientemente o meno, non rileva) l'operazione o che fosse necessario un differente procedimento contabile (i.e.: il riconoscimento di debito fuori bilancio, ex art. 194 T.U.EE.LL.), ciò non dimostrerebbe retroattivamente che la precedente attività di verifica delle fatture fosse stata caratterizzata dalla colpa grave della Santaniello.

La questione relativa al titolo e alla procedura utilizzati per il pagamento degli interessi costituisce, pertanto, profilo distinto e non vale a colmare la carenza di prova sull'elemento soggettivo riferibile al precedente ritardo.

Anche il rapporto causale tra la condotta della Santaniello e l'intero importo degli interessi presenta profili di non univoca ricostruzione. Gli interessi considerati nella successiva liquidazione riguardavano posizioni maturate in periodi diversi, mentre la Santaniello, pur avendo già ricoperto incarichi presso l'amministrazione, era rimasta sospesa dal servizio dal 30.10.2014 al 16.2.2017. Pertanto, anche qualora fosse individuabile, nel corso della complessa vicenda, una fase di ingiustificata protrazione dell'istruttoria, sarebbe stato necessario determinare gli interessi maturati specificamente in tale intervallo, distinguendoli da quelli riferibili a periodi precedenti e da quelli derivanti da condotte di altri soggetti o dalla mancata tempestiva produzione documentale dell'impresa.

La successiva adozione, da parte della Santaniello, dell'atto di

liquidazione degli interessi non consente di imputarle causalmente l'intera somma.

Il rigetto delle censure concernenti la condotta della Santaniello incide ovviamente anche sulla posizione dell'avv. Inches. La Procura attribuisce al Segretario generale una responsabilità concorrente, fondata essenzialmente sul mancato intervento rispetto all'asserita inerzia della dirigente competente e sulla conoscenza del progressivo aggravarsi dell'esposizione dell'Ente per interessi.

È documentato in atti che l'avv. Inches fosse a conoscenza della problematica e che avesse ricevuto segnalazioni concernenti i ritardi.

L'appello richiama, tra l'altro, la comunicazione del gennaio 2018 con cui Banca Sistema rappresentava la continua maturazione degli interessi e la nota dell'11.4.2018 nella quale lo stesso Segretario generale evidenziava il rischio derivante da ogni ulteriore dilazione.

Tali elementi dimostrano la conoscenza della situazione, ma non sono sufficienti per fondare la responsabilità della prevenuta. In primo luogo, non è stata dimostrata una situazione di inerzia radicale e ingiustificata della dirigente rispetto alla quale fosse incontrovertibilmente doveroso l'esercizio di un potere sostitutivo.

In secondo luogo, già il primo giudice aveva rilevato la problematicità dell'individuazione, in capo al Segretario generale, di un generalizzato potere di avocazione rispetto alle funzioni dirigenziali, osservando che l'impossibilità di procedere al pagamento era comunque connessa alle irregolarità contabili e contrattuali oggetto dell'istruttoria.

In ogni caso, qualsivoglia intervento sostitutivo richiedeva la precisa individuazione della prevenuta quale soggetto legittimato all'intervento sostitutivo in casi di inadempimento (cfr. art. 2, comma 9 bis, l. n. 241/90: in termini, C. conti, Sez. I App. n. 176/2026), mentre, per altro verso, un generale potere di avocazione (sempre in caso di *inadempimento*: v. C.d.S., sez. II App., n. 4278/2024), è stata prevista solo a decorrere dal 2020 con la stipula del nuovo CCNL Area Funzioni Locali (art. 101), ossia dopo che ella cessò dal servizio.

Soprattutto, alla luce dell'attuale definizione di colpa grave, l'addebito avrebbe richiesto l'individuazione di una norma sufficientemente chiara che imponesse all'avv. Inches, nella situazione concreta, uno specifico intervento sostitutivo, nonché la dimostrazione della manifesta, grave e inescusabile inosservanza di tale obbligo. Tale dimostrazione non risulta raggiunta.

Non può, pertanto, essere affermata la responsabilità dell'avv. Inches sulla base della sola conoscenza del problema o della considerazione, formulata a posteriori, che un più penetrante intervento organizzativo avrebbe potuto accelerare i pagamenti.

Anche il gravame proposto nei suoi confronti deve, pertanto, essere respinto.

In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va interamente confermata, sebbene la relativa motivazione debba essere integrata, nei termini infraprecisati, alla luce della normativa sopravvenuta.

Le spese di difesa del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in favore delle due appellate, con oneri a carico del Comune Anzio (art. 31, comma 2 c.g.c.). Spese di giudizio a carico dell'Erario, in ragione della natura di parte in senso solo formale della Procura appellante.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla **Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio**, iscritto al n. **61829** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo rigetta, liquidando le spese di difesa, in favore delle appellate definitivamente prosciolte, nella misura di euro 3.789,00 per la dr.ssa Santaniello e di euro 1.522,00, per il difensore della dr.ssa Inches, dichiaratosi antistatario, oltre oneri fiscali e previdenziali e spese generali, con oneri a carico del Comune di Anzio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.9.2026.

L'ESTENSORE
Aurelio Laino
F.to digitalmente

IL PRESIDENTE
Massimo Lasalvia
F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 10/11/2026

IL DIRIGENTE
Massimo Biagi
F.to digitalmente